



OGGETTO: Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali
Elenco delle eccezioni e sintesi delle ulteriori risultanze istruttorie
(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)

1) COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 13039 del 1/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 323803 del 2/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: PD 058; Immobile: scuola secondaria di primo grado Giovanni Santini; Cod. MIUR: 0280581369; Descrizione Intervento: "Intervento di riqualificazione e messa a norma della scuola media Giovanni Santini"; Q.E. esposto: € 1.725.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 270.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na34 (€ 500.000,00 decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017) - Intervento già beneficiario di altro finanziamento comunitario, statale o regionale".

L'osservazione comunale relativa all'assenza di altro finanziamento si ritiene accoglibile in quanto la domanda è correttamente riferita e corredata della dGC 48/2018 concernente l'approvazione di documento di fattibilità delle alternative progettuali per la riqualificazione e messa a norma della scuola; l'intervento non beneficia di altri contributi.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento PD 058 del Comune di Noventa Padovana con punti 81.

2) COMUNE DI POZZONOVO (PD)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 5329 del 9/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 334820 del 10/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: PD 053; Immobile: scuola primaria e secondaria di primo grado - COMPLESSO VITTORINO DA FELTRE - DANTE ALIGHIERI; Cod. MIUR: 0280702915; Descrizione Intervento: "Lavori adeguamento alle norme antincendio del complesso scolastico V. da Feltre e D. Alighieri" Q.E. esposto: € 75.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 25.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na6 - Domanda riferita a più edifici (art. 3 alinea 1 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni U.O. Edilizia Pubblica n. 347728 del 27/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, a sua volta oggetto di nuove osservazioni alle circostanze rappresentate giusta nota dell'Ente Locale n. 5829 del 05/09/2018, registrata al protocollo regionale al n. 361632 del 05/09/2018 e nella sostanza recante conferma di quanto in precedente nota n. 5329/2018.

L'Ente Locale chiarisce che l'adeguamento alle norme antincendio, il cui progetto ha già ottenuto il parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco di Padova, giusta nota n. 8789 del 18/05/2018, afferisce ad un unico edificio costituente il complesso scolastico "V. da Feltre e D. Alighieri", come esplicitato e rilevabile negli elaborati grafici della relazione sintetica in data 17/05/2018.

La circostanza rappresentata trova riscontro in riferimento alle modalità di gestione ed utilizzo della "Anagrafe dell'Edilizia Scolastica del Veneto", approvate con DGR n. 601 in data 10/05/2011, e del relativo "Manuale del Rilevatore" assunto in fase applicativa, nel quale si prevede che, per gli edifici ospitanti più sedi scolastiche in spazi propri ed ingressi distinti, come nel caso in specie, si proceda a compilare n. 2 "Questionari Edificio" identificati con i codici MIUR n. 0280702915 e 0280702918, fermo comunque restando la unitarietà dello "Edificio Scolastico" definita al punto 7 delle linee guida per la rilevazione, contenute nel citato Manuale.

Le giustificazioni fatte dal Comune si ritengono pertinenti ed idonee a superare i rilievi sfavorevoli della istruttoria originaria.

Accoglimento delle osservazioni con proposta di riammissione in graduatoria comunicata al Comune con nota U.O. Edilizia Pubblica n. 381076 del 20/09/2018 con punti 81.



261fdd1b



3) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 072; Immobile: scuola secondaria superiore - LC Giorgione; Cod. MIUR: 0260123722; Descrizione Intervento: "Ampliamento - 1° stralcio in comune di Castelfranco Veneto"; Q.E. esposto: € 3.000.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na11 (certificato di collaudo 21/08/2007 incompleto) – Domanda di tipologia b), c), d) con condizione di Tabella 1 non adeguatamente dimostrata (art.3 alinea 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

L'osservazione della Provincia volta a chiarire la completezza della documentazione trasmessa, si ritiene accoglibile in quanto il documento oggetto di interlocuzione risulta completo nella relativa PEC d'invio della domanda mentre la versione stampata dall'ufficio ai fini istruttori era erroneamente mancante di una sua parte (pag. 1).

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento TV 072 della Provincia di Treviso con punti 54.

4) COMUNE DI CODOGNÈ (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 8271 del 9/8/2018, registrata al protocollo regionale al n. 333646 del 9/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 022; Immobile: scuola primaria - Carlo Collodi; Cod. MIUR: 0260190812; Descrizione Intervento: "Adeguamento sismico scuola primaria Collodi"; Q.E. esposto: € 400.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 44.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na2 (non prodotta la pag. 4 del modello di domanda) - Domanda non riporta tutti i contenuti previsti (art. 6 alinea 4 lettere da a) a o) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018".

Controdeduzioni in nota della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 336732 del 13/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giuste note del Comune n. 8480 del 16/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 340105 del 16/8/2018 e n. 9329 del 11/09/2018, registrata al protocollo regionale al n. 368146 del 12/09/2018.

L'Ente locale imputa a mero "errore-disguido telematico" l'incompleto invio della domanda per la formazione del Piano triennale e lamenta la mancata surrogazione, da parte della Regione, delle informazioni non fornite per la mancanza della pagina 4 del modulo di domanda "con i dati tra l'altro desumibili aliunde nelle altre pagine (...) superabile d'ufficio già con la lettura e analisi della domanda nel suo complesso, oppure applicando l'istituto del soccorso istruttorio".

La circostanza rappresentata può trovare effettivo sostegno in considerazione del fatto che:

- i contenuti mancanti in detta pagina 4, relativamente al livello di progettazione, alla spesa complessiva ed all'atto di approvazione, non costituiscono integrazione alla domanda oltre il termine di scadenza per la presentazione, espressamente inibita all'art. 5, alinea 15, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018, ma sono elementi rilevabili dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14/05/2018, già allegata alla domanda di finanziamento;

- i contenuti di cui alle dichiarazioni a), b), c), d), sono componenti prestabilite ed obbligatorie del "modulo" di domanda (Allegato B) approvato con DGR 511/2018, comunque da ritenersi acquisiti a prescindere dal mancato invio di detta pag. 4.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento TV 022 del Comune di Codognè con punti 48.

5) COMUNE DI PORTOGRUARO (VE)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 30478 del 26/7/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 313859 del 26/7/2018, in merito all'intervento così descritto:



Fascicolo: VE 014; Immobile: scuola primaria - Dante Alighieri; Cod. MIUR: 0270292711; Descrizione Intervento: "Miglioramento sismico"; Q.E. esposto: € 190.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di esclusione "na32 - Intervento di miglioramento sismico su immobile non vincolato".

L'osservazione del Comune ad evidenziare il vincolo culturale sull'immobile oggetto della domanda si ritiene accoglibile in quanto si riconosce l'errore materiale compiuto nel coordinare la Relazione di accompagnamento alla domanda presentata con i dati allora effettivamente disponibili nell'ARES, ove risulta la registrazione del vincolo culturale per l'immobile ospitante la Scuola primaria "Dante Alighieri" di Pradipozzo.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento VE 014 del Comune di Portogruaro con punti 22.

6) COMUNE DI BRENDOLA (VI)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 10608 del 2/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 324946 del 3/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: VI 023; Immobile: scuola primaria - S.B. Boscardin; Cod. MIUR: 0240152047; Descrizione Intervento: "Adeguamento sismico dell'edificio palestra"; Q.E. esposto: € 500.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 55.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na23 (determina a contrarre n. 620 del 05/12/2017) - Intervento avviato prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto Interministeriale in data 03/01/2018 (art. 2 alinea 1 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

L'osservazione del Comune si ritiene accoglibile: in fase istruttoria l'avvio dell'intervento è stato erroneamente correlato ad una fase del procedimento, la determina a contrarre, preordinata al contratto ma non costituente atto giuridicamente vincolante.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento VI 023 del Comune di Brendola con punti 111.

7) COMUNE DI MALO (VI)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 16697 del 27/7/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 317246 del 30/7/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: VI 015; Immobile: scuola primaria - Rigotti; Cod. MIUR: 0240553026; Descrizione Intervento: "Lavori di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione - lotto 1 stralcio 3"; Q.E. esposto: € 2.890.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 320.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na12 (allegata non convenienza tecnico-economica relativa al 2° stralcio, non oggetto di domanda) - Non allegata alla domanda "Relazione a firma di Tecnico Abilitato" circa la non convenienza tecnico - economica ad intervenire sulla struttura esistente, come previsto all'art. 6 alinea 4 lettera d) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018".

Si ritiene accoglibile l'osservazione del Comune: per i nuovi corpi di fabbrica G e H, appartenenti al "lotto 1 - stralcio 3", oggetto di istanza di finanziamento, si prende atto della corretta dichiarazione di non convenienza tecnico economica a non intervenire sulla struttura esistente in quanto, anche nella relazione sintetica illustrativa in data 18/05/2018, a pag. 1, si conferma che "Trattasi di intervento di nuova costruzione in sostituzione di un edificio scolastico esistente, il cui adeguamento sismico non è conveniente. Lo Stralcio 3 del Lotto 1 insiste su un'area della scuola Rigotti (ala sud) che deve essere ancora demolita".

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento VI 015 del Comune di Malo con punti 76.

8) COMUNE DI TRISSINO (VI)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 328924 del 6/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 11306 del 6/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: VI 055; Immobile: scuola dell'infanzia - San Benedetto; Cod. MIUR: 0241101265; Descrizione Intervento: "Realizzazione nuova scuola materna in via n. sauro - 2° stralcio"; Q.E. esposto: €



261fdd1b



1.450.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 750.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: “na15 (allegata dcc n. 6 del 22/03/2016 di approvazione del progetto preliminare per l'importo complessivo di € 2.010.000,00) - Non allegata alla domanda "Copia dell'Atto di approvazione del progetto" come previsto all'art. 3 alinea 15 dell'Allegato C all'Avviso.”.

Come chiarito dal Comune, la dCC 6/2016, oggetto di negativa valutazione nel corso istruttorio della domanda, ha effettivamente approvato un unico progetto preliminare in variante urbanistica dell'importo complessivo di € 2.010.000,00, ma il provvedimento medesimo provvedeva anche ad individuarne l'articolazione in 3 lotti funzionali e fruibili, di cui il 2° lotto oggetto di richiesta di inserimento nel Piano Triennale.

L'osservazione si ritiene accoglibile in quanto l'articolazione funzionale erroneamente non è stata considerata nel corso istruttorio, risultando invece confermata nei seguenti documenti allegati alla domanda, correttamente riferita al 2° stralcio:

a) dichiarazione del RUP in data 14/03/2016, che attesta ed accerta “l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro concernente la realizzazione della nuova scuola materna – CUP J67B16000080004, dell'importo complessivo di € 2.010.000,00 e la sua articolazione per lotti (1° stralcio € 280.000,00 – 2° stralcio € 1.450.000,00 – 3° stralcio € 280.000,00)” nonché “l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento”;

b) relazione illustrativa, con relativo dettaglio del quadro economico a pag. 5.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento VI 055 del Comune di Trissino con punti 70.

9) COMUNE DI ILLASI (VR)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 8050 del 27/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 318020 del 30/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: VR 028; Immobile: scuola primaria - Salvo D'Acquisto; Cod. MIUR: 0230391034; Descrizione Intervento: “Costruzione del nuovo polo scolastico di Illasi”; Q.E. esposto: € 13.197.000,00; Detrazioni: € 1.675.200,00; Cofinanziamento: € 10.197.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: -.

Motivazione di originaria esclusione: “na2 (area intervento non consona all'edificazione ‘richiede preventivamente la revisione della pianificazione comunale pag. 4 analisi di conformità urbanistica dell'area)”.

Le osservazioni del Comune sono accoglibili: il carattere “consono” dell'area è riconosciuto nella destinazione a servizi pubblici dell'area già prevista nel PRG vigente e, per la parte in contrasto con il PAT in salvaguardia (tutt'ora in corso di approvazione da parte della Provincia di Verona), per il fatto che il Comune dà atto dell'avvenuta predisposizione degli elaborati per la “variante puntuale al PAT” (Estratti Tavola 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, Tavola 2 Carta delle Invarianti, Tavola 3 Carta delle Fragilità e Tavola 4 Carta della Trasformabilità), per l'allineamento dei 2 livelli di pianificazione.

A norma delle disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e s.m., il Comune chiarisce che: “Con riferimento al cronoprogramma della variante, si evidenzia che la stessa verrebbe del tutto integrata con la fase progettuale, senza che essa determini un dilazionamento dei tempi per l'aggiudicazione dei lavori disposti dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze de 3 gennaio 2018. Essa verrebbe infatti collocata tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo e quindi approvata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/2003)”.

Si propone pertanto l'accoglimento delle osservazioni con riammissione in graduatoria dell'intervento VR 028 del Comune di Illasi con la detrazione limitata ad € 390.400,00 per spese di arredo previste nel Q.E. ma non funzionali ai lavori (art.3, alinea 8, ed art. 8, alinea 3, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018) e con punti 108.

10) PROVINCIA DI BELLUNO (BL)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 31725 del 8/1/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 321463 del 8/1/2018, in merito all'intervento così descritto:



261fdd1b



Fascicolo: BL 013; Immobile: scuola secondaria superiore – IPSIA Brustolon; Cod. MIUR: 0250063967; Descrizione Intervento: “Lavori di adeguamento sismico”; Q.E. esposto: € 2.678.000,00; Detrazioni: € 200.000,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: r19 (fornitura container).

Motivazione di originaria riduzione: “r19 (fornitura container)”.

Controdeduzioni U.O. Edilizia Pubblica n. 344738 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di osservazioni giusta nota dell’Ente Locale n. 35386 del 29/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 357871 del 04/09/2018.

La Provincia chiede chiarimenti in merito alla riduzione di € 200.000,00 riguardante lo stralcio dell’importo di contributo rispetto all’importo complessivo di € 2.678.000,00.

Al riguardo si fa presente che in base all’art. 3, alinea 8 ed art. 8 alinea 3 dell’Allegato C all’avviso approvato con DGR 511/2018, le spese per “fornitura di container”, non direttamente funzionali ai lavori ma riconducibili alla mera attività gestionale scolastica, non sono ammissibili e per esse è stato operato lo scorporo dal Q.E.

Si propone pertanto di confermare la riduzione finanziaria già stabilita con la DGR n. 1044/2018 per l’intervento BL 013 della Provincia di Belluno.

11) PROVINCIA DI BELLUNO (BL)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 31725 del 8/1/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 321463 del 8/1/2018, in merito all’intervento così descritto:

Fascicolo: BL 015; Immobile: scuola secondaria superiore - ITC P.F. CALVI; Cod. MIUR: 0250063965; Descrizione Intervento: adeguamento sismico” Q.E. esposto: € 2.640.500,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: “na32 - Intervento di miglioramento sismico su immobile non vincolato”.

Controdeduzioni in nota U.O. Edilizia Pubblica n. 344417 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giusta nota dell’ente locale n. 35456 del 29/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 357872 del 04/09/2018.

La Provincia di Belluno propone un intervento di miglioramento sismico su un edificio privo di vincolo culturale ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del d. lgs. n. 42/2004. In tal senso chiede l’applicazione del punto 8.4.2 delle NTC 2018. Tuttavia la domanda della Provincia di Belluno non è accoglibile in quanto l’Avviso approvato con dGR n. 511/2018, ed in particolare la lettera a) dell’art. 3, è la pedissequa riproposizione dell’analoga disposizione ministeriale contenuta alla lettera a) dell’art. 3 del decreto 3/01/2018.

Si propone pertanto di confermare l’originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta BL 015 della Provincia di Belluno di cui alla DGR n. 1044/2018.

12) COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA (PD)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 3340 del 18/9/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 378099 del 18/9/2018, in merito all’intervento così descritto:

Fascicolo: PD 014; Immobile: scuola secondaria di primo grado - Francesco Petrarca; Cod. MIUR: 0280051819; Descrizione Intervento: “Ristrutturazione scuola F. Petrarca c/o plesso Naccari”; Q.E. esposto: € 1.582.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di esclusione “na32 - Intervento di miglioramento sismico su immobile non vincolato”.

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 384359 del 21/09/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

Il refuso oggetto di rettifica nelle osservazioni del Comune ed afferente alla Relazione Sintetica in cui si attestava che “non esistono vincoli relativi al D. Lgs. n. 42 del 2004”, costituisce documento prodotto in data successiva alla scadenza dell’Avviso e pertanto si esclude dalla valutazione in quanto costituente integrazione alla domanda, non ammessa all’art. 5, alinea 15, dell’Allegato C approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018.



261fdd1b



L'Ente locale infatti, in relazione all'immobile oggetto di intervento, vorrebbe far valere la presenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, in quanto l'area scolastica è interessata dal "Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei adottato con delibera del 4 maggio 1994".

La circostanza rappresentata, ovverossia di appartenenza ai beni paesaggistici costituenti il patrimonio di cui all'art. 134 del citato D. Lgs. n. 42/2004, non è in ogni caso pertinente con le previsioni dell'Avviso, specificatamente rivolte invece ai beni costituenti il patrimonio culturale di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo decreto.

La succitata eccezione di non conformità all'Avviso ha escluso altresì ogni ulteriore valutazione finalizzata:

- al riconoscimento di punteggi riservati all'adeguamento sismico di tipologia a+b) ovvero di sola tipologia b), quest'ultima peraltro non espressa nella domanda del Comune. A tale riguardo infatti l'ufficio istruttore non può procedere con lo stralciare elementi sostanziali della domanda al solo fine di classificare la medesima come appartenente ad una diversa tipologia di intervento;

- al riconoscimento di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.C.M 12 ottobre 2015, spiccatamente incongruente con un indice di rischio pre-intervento pari a 1.39, come dichiarato nella domanda di finanziamento al punto "A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento".

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta PD 014 del Comune di Arquà Petrarca di cui alla DGR n. 1044/2018.

13) COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota del 18/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 302458 del 18/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: PD 008; Immobile: scuola primaria – Duca d'Aosta; Cod. MIUR: 0280770858; Descrizione "Intervento: realizzazione del nuovo polo scolastico di San Martino di Lupari" Q.E. esposto: € 16.600.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 5.300.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: -;

Motivazione di originaria esclusione: "na37 (vedi fascicolo PD 013) – Progetto già oggetto di precedente istanza".

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 304725 del 19/07/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Comune con nota del 18/07/2018 sul provvedimento della Giunta Regionale n. 1044/2018, si conferma la correttezza dell'istruttoria in quanto alle domande PD 008 e PD 013 risulta allegata la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 14/05/2018, con approvazione di un indistinto progetto dell'importo di € 16.600.000,00.

In base all'art. 3, alinea 17, dell'Allegato C all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, per gli interventi di tipologia a), b), c) e d) è previsto che, rispetto al costo complessivo desumibile dal Quadro Economico di progetto, il finanziamento non possa superare il tetto massimo di € 3.000.000,00.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta PD 008 del Comune di San Martino di Lupari di cui alla DGR n. 1044/2018.

14) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 039; Immobile: scuola secondaria superiore - IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria; Cod. MIUR: 0260923738; Descrizione Intervento: "Adeguamento antincendio IIS - Vittorio Veneto Città della Vittoria"; Q.E. esposto: € 20.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na25 - Domanda di medesimo Ente locale eccedente il numero massimo consentito in base agli edifici scolastici di competenza (art. 3 alinea 2 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".



261fdd1b



Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 344269 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di osservazioni giusta nota dell'ente locale n. 70776 del 28/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 352188 del 29/8/2018.

La Provincia invoca la "specialità" della graduatoria di cui all'art. 4 dell'Allegato C alla DGR n. 511/2018 con il fine di presentare un numero di domande superiore alle 6 consentite.

L'osservazione della Provincia di Treviso non è accoglibile in quanto il numero delle proposte fatte dalla medesima è risultato superiore al limite consentito dall'art. 3 dell'Allegato C alla dGR n. 511/2018. Detto limite è comprensivo della tipologia e) (adeguamento antincendio) riportato all'art. 3 dell'Avviso approvato con la medesima deliberazione.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 039 della Provincia di Treviso di cui alla DGR n. 1044/2018.

15) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 059; Immobile: scuola secondaria superiore - IIS Giuseppe Vedi; Cod. MIUR: 0260873751; Descrizione Intervento: "Adeguamento antincendio"; Q.E. esposto: € 40.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na25 - Domanda di medesimo Ente locale eccedente il numero massimo consentito in base agli edifici scolastici di competenza (art. 3 alinea 2 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni in nota U.O. Edilizia Pubblica n. 344786 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giusta nota dell'ente locale n. 70776 del 28/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 352188 del 29/8/2018

L'osservazione della Provincia di Treviso non è accoglibile in quanto il numero delle proposte fatte dalla medesima è risultato superiore al limite consentito dall'art. 3 dell'Allegato C alla dGR n. 511/2018. Detto limite è comprensivo della tipologia e) (adeguamento antincendio) riportato all'art. 3 dell'Avviso approvato con la medesima deliberazione.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 059 della Provincia di Treviso di cui alla DGR n. 1044/2018.

16-17) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito ai due interventi così descritti:

Fascicolo: TV 060; Immobile: scuola secondaria superiore - IPSIA Scarpa; Cod. MIUR: 0260463750; Descrizione Intervento: "Adeguamento sismico mediante nuova costruzione - 2° stralcio"; Q.E. esposto: € 3.000.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno;

Fascicolo: TV 070; Immobile: scuola secondaria superiore - IPSIA Scarpa; Cod. MIUR: 0260463750; Descrizione Intervento: "Adeguamento sismico mediante nuova costruzione - 3° stralcio"; Q.E. esposto: € 3.000.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazioni di originarie esclusioni: "na35 (tv 067 + tv 060) - Tipologia di intervento già richiesta per il medesimo edificio" e "na35 (tv 067 + tv 070) - Tipologia di intervento già richiesta per il medesimo edificio"

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 345737 del 23/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giusta nota dell'ente locale n. 70776 del 28/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 352188 del 29/8/2018.

Con le proposte TV 067, TV 060 e TV 070 la Provincia di Treviso intende realizzare l'adeguamento sismico di un edificio, dotato di unico codice MIUR, mediante la sua sostituzione da completarsi in tre stralci. Allo scopo presenta tre domande distinte, una per ciascuno dei tre stralci, tutte di tipologia "a" (ve-



261fdd1b



dasi art. 3 dell'Avviso) distribuite sulle tre annualità 2018, 2019, 2020. Secondo tale modo di intendere le finalità dell'Avviso approvato con la DGR n. 511/2018, chiede di essere ammessa in graduatoria con i tre interventi suddetti, per un importo di contributo complessivo di nove milioni di euro (tre milioni di euro per ciascuno dei tre stralci). Attualmente la Provincia di Treviso è in graduatoria approvata con la DGR n. 1044/2018 col solo primo dei tre suddetti stralci (TV 067), per un contributo di tre milioni di euro. Ciò oltre ad altri cinque diversi interventi ritenuti parimenti ammissibili.

Le osservazioni della Provincia volta a recuperare in graduatoria le proposte TV 060 e TV 070 non sono accoglibili in quanto: i) la suddivisione in stralci non soddisfa ai criteri e finalità dell'Avviso secondo cui un intervento deve risultare tale da adeguare autonomamente un edificio (o porzione, che successivamente verrà dotata di codice MIUR univoco) ancorchè non vi sia l'esplicito richiamo all'esecuzione per stralci; ii) gli stralci esecutivi successivi al primo, fanno sempre riferimento all'indice di rischio iniziale anche per i relativi punteggi, cosa che comunque non sarebbe ragionevole visto l'eventuale adeguamento progressivo dell'immobile; iii) l'asserita ammissibilità di suddivisione in stralci, non riscontrata peraltro in nessun'altra proposta ricevuta, e la conseguente richiesta di ben nove milioni di euro di contributo pare irragionevole rispetto al fine di garantire la diffusione di un livello uniforme di sicurezza strutturale su tutto il territorio della Regione di pari passo ed in funzione delle limitate risorse progressivamente disponibili; iv) da ultimo viene fornita una valutazione economica che non tiene conto nell'analisi costi-benefici del fatto di voler procedere per stralci.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità delle proposte TV 060 e TV 070 della Provincia di Treviso di cui alla DGR n. 1044/2018. Rimane invece confermata la proposta della stessa Provincia, TV 067, relativa al solo primo stralcio.

18) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 066; Immobile: scuola secondaria superiore - IIS Marco Casagrande; Cod. MIUR: 0260573805; Descrizione Intervento: "Adeguamento antincendio IIS Marco Casagrande di Pieve di Soligo"; Q.E. esposto: € 35.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na25 - Domanda di medesimo Ente locale eccedente il numero massimo consentito in base agli edifici scolastici di competenza (art. 3 alinea 2 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 344357 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giusta nota dell'ente locale n. 70776 del 28/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 352188 del 29/8/2018.

L'osservazione della Provincia di Treviso non è accoglibile in quanto il numero delle proposte fatte dalla medesima è risultato superiore al limite consentito dall'art. 3 dell'Allegato C alla dGR n. 511/2018. Detto limite è comprensivo della tipologia e) (adeguamento antincendio) riportato all'art. 3 dell'Avviso approvato con la medesima deliberazione.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 066 della Provincia di Treviso di cui alla DGR n. 1044/2018.

19) PROVINCIA DI TREVISO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dalla Provincia con nota n. 62137 del 23/07/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 310545 del 24/07/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 093; Immobile: scuola secondaria superiore - LC Antonio Canova; Cod. MIUR: 0260863782; Descrizione Intervento: "Adeguamento antincendio LC Antonio Canova"; Q.E. esposto: € 13.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na25 - Domanda di medesimo Ente locale eccedente il numero massimo consentito in base agli edifici scolastici di competenza (art. 3 alinea 2 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".



261fdd1b



Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 344781 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni giusta nota dell'ente locale n. 70776 del 28/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 352188 del 29/8/2018.

L'osservazione della Provincia di Treviso non è accoglibile in quanto il numero delle proposte fatte dalla medesima è risultato superiore al limite consentito dall'art. 3 dell'Allegato C alla dGR n. 511/2018. Detto limite è comprensivo della tipologia e) (adeguamento antincendio) riportato all'art. 3 dell'Avviso approvato con la medesima deliberazione.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 093 della Provincia di Treviso di cui alla DGR n. 1044/2018.

20) COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 7721 del 21/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 343578 del 21/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 043; Immobile: scuola primaria - Francesco Sartor; Cod. MIUR: 0260142951; Descrizione Intervento: "Miglioramento sismico della scuola primaria Francesco Sartor"; Q.E. esposto: € 1.320.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 300.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di esclusione "na32 (vincolo culturale non rilevabile e non compatibile con totale rifacimento solai e nuove aperture-chiusure nei prospetti) - Intervento di miglioramento sismico su immobile non vincolato".

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 347951 del 27/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

L'intervento proposto è classificato dal Comune quale "miglioramento sismico" dell'edificio esistente ed ospitante la Scuola primaria "Francesco Sartor"; la suddetta natura dell'intervento è confermata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica che il Comune ha allegato alla domanda originariamente presentata; la suddetta natura dell'intervento è ulteriormente confermata dagli indici di rischio previsto post-intervento ed esposto nella Relazione che il Comune allega alla domanda originariamente presentata, indice che si ricorda essere pari a 0,851 in termini di PGA allo SLV, quindi ampiamente minore di 1.

Tuttavia non è dimostrata in alcun documento di codesto Comune l'esistenza di detto vincolo culturale posto ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, nè lo fa altrimenti il Comune medesimo nelle osservazioni trasmesse in tal senso, cui spetta conoscere ed attestare l'esistenza del vincolo culturale ai sensi del d. lgs. n. 42/84 gravante sull'immobile oggetto di domanda.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 043 del Comune di Cavaso del Tomba di cui alla DGR n. 1044/2018.

21) COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 7721 del 21/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 343578 del 21/8/2018, in merito a situazioni ed elementi presenti nella domanda di finanziamento dell'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 082; Immobile: scuola primaria - Francesco Sartor; Cod. MIUR: 0260142951; Descrizione Intervento: "Ampliamento scuola primaria Francesco Sartor (costruzione mensa ed auditorium ad integrazione edificio delle opere parrocchiali)"; Q.E. esposto: € 3.079.800,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 1.570.698,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di esclusione "na11 (edificio del 1948 con verifica sismica negativa) - Domanda di tipologia b), c), d) con condizione di Tabella 1 non adeguatamente dimostrata (art. 3 alinea 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 347966 del 27/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

Preliminarmente questo ufficio conferma l'esclusione dalla valutazione dei documenti trasmessi dal Comune, unitamente alle proprie osservazioni, oltre il termine stabilito dall'Avviso, in quanto costituenti integrazione alla domanda, esplicitamente non ammessa ai sensi dell'art. 5, alinea 15, dell'Allegato C approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018.



261fdd1b



Ciò premesso, la domanda di tipologia c) presentata dal Comune è afflitta dal permanere della mancata dimostrazione della Condizione 3 di Tabella 1 (sicurezza strutturale dell'edificio oggetto di ampliamento), ciò in quanto detto edificio preesistente risulta essere stato oggetto di verifica strutturale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 ma la stessa non ha dato esito favorevole per l'inadeguatezza delle strutture nei riguardi del rischio sismico.

Proprio a garanzia di prevenzione del rischio sismico, l'attestazione del Legale rappresentante dell'Ente Proponente, di cui al punto e) dell'istanza di ammissione alla graduatoria (vedasi a pagina 4 del Modulo di domanda) è subordinata, pena la decadenza, all'esito positivo di detta verifica. Nel caso di specie, tale verifica espone un indicatore di rischio in termini di PGA pari a 0,666 allo SLV e pari a 0,277 allo SCO.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 082 del Comune di Cavaso del Tomba di cui alla DGR n. 1044/2018.

22) COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 10796 del 07/08/2018, così come integrata e modificata con nota n. 10.969/11.009 del 14/08/2018, quest'ultima registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 338940 del 14/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 050; Immobile: scuola dell'infanzia - Villa di Villa; Cod. MIUR: 0260221441; Descrizione Intervento: "Nuovo plesso scolastico"; Q.E. esposto: € 1.494.000,00; Detrazioni: € 94.000,00; Cofinanziamento: € 490.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na1 - Domanda non compilata sulla base dello schema di cui all'Allegato B (art. 6 alinea 4 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni in nota della U.O. Edilizia Pubblica n. 345726 del 23/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

Il Comune omette di presentare l'intera domanda di partecipazione all'Avviso approvato con dGR n. 511/2018. Essendo la domanda di partecipazione un documento sostanziale al fini della valutazione degli interventi proposti dagli enti, non si ritiene sanabile la posizione di codesto comune con riguardo alle cause che hanno portato all'esclusione della proposta in oggetto. Al riguardo si fa presente che:

l'art. 5 alinea 1 dell'Allegato C alla DGR n. 511/2018 dispone: "Le proposte di partecipazione – pena l'inammissibilità – dovranno riportare tutti i contenuti e gli allegati pertinenti previsti dall'Avviso e dalle presenti Linee Guida: a tale scopo l'ente proponente dovrà impiegare l'apposito Modulo a disposizione con l'Allegato B alla deliberazione regionale di approvazione dell'avviso".

Il "completare l'intervento di ristrutturazione", come dichiarato dal Comune, è inoltre espressamente inibito all'art. 2, alinea 1, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018, laddove si dispone che "Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio 2018."

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 050 del Comune di Cordignano di cui alla DGR n. 1044/2018.

23) COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 10796 del 7/8/2018, registrata al protocollo regionale al n. 331116 del 8/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 077; Immobile: scuola primaria - Villa di Villa; Cod. MIUR: 0260221437; Descrizione Intervento: "Realizzazione nuovo plesso scolastico della scuola primaria di Villa di Villa"; Q.E. esposto: € 1.600.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 0,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na1 (domanda non allegata) - Domanda non compilata sulla base dello schema di cui all'Allegato B (art. 6 alinea 4 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni in nota della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 336761 del 13/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di osservazioni non inficianti le circostanze rappresentate giusta nota dell'Ente Locale n. 10.969/11.010 del 14/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 338938 del 14/8/2018.



261fdd1b



Il Comune omette di presentare l'intera domanda di partecipazione all'Avviso approvato con dGR n. 511/2018. Essendo la domanda di partecipazione un documento sostanziale al fini della valutazione degli interventi proposti dagli enti, non si ritiene sanabile la posizione di codesto comune con riguardo alle cause che hanno portato all'esclusione della proposta in oggetto.

Al riguardo si fa presente che l'art. 5 alinea 1 dell'Allegato C alla DGR n. 511/2018 dispone: "Le proposte di partecipazione – pena l'inammissibilità – dovranno riportare tutti i contenuti e gli allegati pertinenti previsti dall'Avviso e dalle presenti Linee Guida: a tale scopo l'ente proponente dovrà impiegare l'apposito Modulo a disposizione con l'Allegato B alla deliberazione regionale di approvazione dell'avviso".

In merito comunque a quanto integrato e sopra rappresentato, si osserva:

- la "ristrutturazione", per la quale il Comune chiede il finanziamento, è confliggente con quanto dichiarato nella Relazione a firma di Tecnico Abilitato circa la non sussistenza della convenienza tecnico-economica ad intervenire sulla struttura esistente che, nelle conclusioni, recita testualmente: "Analiticamente si conferma che un intervento sulla struttura dell'edificio legato all'adeguamento organico e spaziale comporterebbe una spesa sicuramente maggiore rispetto a quella prevista nel quadro economico presente nel progetto definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 51 del 15/05/2018 dell'importo di € 1.600.000,00 con il risultato che non si raggiungerebbe comunque un indice di rischio apprezzabile e idoneo a soddisfare i requisiti previsti per una struttura che deve ospitare una scuola primaria.";

- il "completare l'intervento di ristrutturazione", fermo restando quanto già precedentemente osservato, è espressamente inibito all'art. 2, alinea 1, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018, che recita testualmente "Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio 2018".

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 077 del Comune di Cordignano di cui alla DGR n. 1044/2018.

24) COMUNE DI FONTANELLE (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 7885 del 9/8/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 334117 del 9/8/2018, in merito all'intervento così descritto:

Fascicolo: TV 010; Immobile: scuola secondaria di primo grado - Dino Costarioli; Cod. MIUR: 0260280817; Descrizione Intervento: "Adeguamento sismico" Q.E. esposto: € 380.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 45.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na16 (allegate solo pagine dispari) - Non allegata alla domanda "Relazione sintetica dell'intervento" come previsto all'art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018".

Controdeduzioni in nota della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 336753 del 13/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90, oggetto di successive osservazioni del Comune giusta nota n. 8263 del 21/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 344051 del 22/8/2018.

L'Ente locale imputa a mero "errore-disguido telematico" l'invio incompleto (solo pagine dispari) della "Relazione sintetica dell'intervento", costituente allegato obbligatorio alla domanda per la formazione del Piano triennale, lamentando la mancata comunicazione delle problematiche di ordine telematico ed informatico nonché la non attivazione da parte della Regione dell'integrazione di documenti incompleti o da regolarizzare per "vizi meramente formali o materiali".

La completa compilazione del Modulo di presentazione, compreso l'allegato de quo, attesta il rispetto delle condizioni riportate all'art. 6 dell'Avviso e garantisce l'ente proponente nei riguardi di tutte le condizioni poste dall'Avviso e dalle Linee guida approvate con DGR 511/2018.

Massima attenzione (vedasi l'art. 5, alinea 4, dell'Allegato C) doveva quindi essere prestata, in particolare, alla compilazione della Relazione in argomento in quanto con essa si giustificano i requisiti richiesti per tutte le condizioni che, attestate dal Comune, avrebbero concorso anche ad attribuire il punteggio nella graduatoria di piano.

Il "soccorso istruttorio" richiesto dall'Ente Locale è, peraltro, espressamente inibito all'art. 5, alinea 15, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018, che recita "Non saranno ammesse integrazioni delle domande oltre il termine di scadenza per la presentazione".



261fdd1b



Controdeduzioni Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica n. 336753 del 13/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90 (10 giorni), oggetto di osservazioni non inficianti le circostanze rappresentate giusta nota dell'Ente Locale n. 8263 del 21/08/2018, registrata al protocollo regionale al n. 344051 del 22/8/2018 e recanti nuovi elementi di inammissibilità.

Nell'esercizio del "soccorso istruttorio" richiesto dall'Ente Locale ma espressamente inibito ai sensi dell'art. 5, alinea 15, dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018, che recita "Non saranno ammesse integrazioni delle domande oltre il termine di scadenza per la presentazione", è stata comunque trasmessa la "relazione sintetica dell'intervento" in luogo di quella incompleta (solo pagine dispari) oggetto di negativa valutazione in sede istruttoria della domanda originaria.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 010 del Comune di Fontanelle di cui alla DGR n. 1044/2018.

25) COMUNE DI POVEGLIANO (TV)

Osservazioni post-graduatoria pervenute dal Comune con nota n. 7761 del 01/08/2018, registrata al protocollo regionale U.O. Edilizia Pubblica al n. 322438 del 01/08/2018, in merito all'intervento così descritto: Fascicolo: TV 046; Immobile: scuola primaria e secondaria di primo grado - Primaria P. Fabris e Secondaria A. Manzoni; Cod. MIUR: 0260622309; Descrizione Intervento: "Ampliamento ed efficientamento energetico"; Q.E. esposto: € 2.000.000,00; Detrazioni: € 0,00; Cofinanziamento: € 820.000,00; Contributo MIUR: € 0,00; Motivi di riduzione: nessuno.

Motivazione di originaria esclusione: "na11 (collaudo statico riferito a miglioramento sismico su immobile non vincolato) - Domanda di tipologia b), c), d) con condizione di Tabella 1 non adeguatamente dimostrata (art. 3 alinea 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)".

Controdeduzioni U.O. Edilizia Pubblica n. 344770 del 22/08/2018, comunicate ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della L. 241/90.

L'Ente locale, nell'intento di dimostrare la preesistente idoneità sismica dell'edificio scolastico oggetto di richiesta di ampliamento ed efficientamento energetico, riclassifica lo stato attuale delle strutture da "stato di miglioramento sismico" a "stato di adeguamento sismico" fornendo precisazioni circa la denominazione formale dell'intervento concluso sulle strutture e utilizzata in altra linea di finanziamento (vedasi la DGR n. 1664 del 21/10/2016).

Allo scopo allega documenti redatti in data successiva alla scadenza dell'Avviso (Dichiarazione in data 26/07/2018 del Progettista e Direttore dei Lavori, dichiarazione in data 27/07/2018 del Collaudatore in corso d'opera, Modulo per la rendicontazione contabile per edifici/infrastrutture pubbliche (tipologia 2), Appendice al collaudo statico in data 31/07/2018), allo scopo di reinterpretare nella sostanza il precedente certificato di collaudo statico.

Tali integrazioni oltre che non giustificabili nella forma (intempestiva modifica di un preesistente certificato di collaudo statico) sono da escludersi da ogni valutazione di merito in quanto costituenti integrazione alla domanda, e pertanto non ammesse ai sensi dell'articolo 5, alinea 15, dell'Allegato C approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018.

Per la domanda di tipologia c) presentata da codesto Comune permane pertanto la mancata dimostrazione della Condizione 1 di Tabella 1 riportata nell'Avviso, ciò in quanto l'edificio non risulta essere stato integralmente oggetto di un intervento di adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o successiva.

Tale Condizione 1 di Tabella 1 dell'Avviso doveva essere dimostrata, nel caso di specie, con l'esibizione del certificato di collaudo statico attestante la collaudabilità delle opere a suo tempo eseguite sulle strutture. Tuttavia proprio tale ultimo fondamentale documento dimostra che l'edificio in questione soddisfa solamente ai minori criteri di sicurezza sismica propri dello "stato di miglioramento" a fronte invece del ben più impegnativo "stato di adeguamento" richiesto dall'Avviso regionale approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018.

Si propone pertanto di confermare l'originario esito istruttorio di non ammissibilità della proposta TV 046 del Comune di Povegliano di cui alla DGR n. 1044/2018.



261fdd1b

